



COMUNE DI VIGONOVO

Provincia di Venezia

POLIZIA LOCALE

Tel. 049/9834929 Fax 049/9831911

E-mail: poliziamunicipale@comune.vigonovo.ve.it - www.comune.vigonovo.ve.it -

P.E.C.: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it

orario di ricevimento: DAL LUNEDI' AL SABATO ore 10.00 - 11.00

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA

URBANA

INDICE
TITOLO I°
Disposizioni generali.

		Pag.
art. 1	Disciplina dei servizi di Polizia Urbana	3
art. 2	Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	3
art. 3	Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	4
art. 4	Esposizione e validità dei titoli	4
art. 5	Sospensione, revoca e decadenza titoli	5
art. 6	Sanzioni	5

TITOLO II°
Pulizia, decoro ed ordine del centro abitato.

art. 7	Disposizioni generali	6
art. 8	Occ. S. Pubb. Pulizia aree in concessione e aree ant. i negozi e esercizi pubb	6
art. 9	Antenne	7
art. 10	Estirpazione delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati	7
art. 11	Atti contrari al decoro e alla decenza	8
art. 12	Manutenzione degli edifici	8
art. 13	Deturpamento di edifici pubblici e privati	9
art. 14	Distribuzione della pubblicità	9
art. 15	Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	9
art. 16	Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	9
art. 17	Battitura di panni e tappeti	9
art. 18	Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	10
art. 19	Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	10
art. 20	Deposito ed asporto di rifiuti solidi urbani	10
art. 21	Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti	10
art. 22	Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	11
art. 23	Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	11
art. 24	Emissioni di fumo ed esalazioni o polveri	12
art. 25	Altri atti vietati	12
art. 26	Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	12

TITOLO III°
Quiete e sicurezza nel centro abitato.

art. 27	Disposizioni di carattere generale	13
art. 28	Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni	13
art. 29	Custodia e detenzione di cani e altri animali	14
art. 30	Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico	14
art. 31	Cattura dei cani e di altri animali	15
art. 32	Circolazione e trasporto di animali pericolosi	15
art.32 ^{bis}	Macellazione a domicilio degli animali	15
art. 33	Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali	15
art. 34	Segnalazioni sonore, sirene e campane ed inquinamento luminoso	15
art. 35	Dispositivi sonori di allarme	16
art. 36	Attività rumorose vietate	16
art. 37	Inquinamento esercizi pubblici e spettacoli	16

art. 38	Impianti di condizionamento e riscaldamento al servizio di edifici esistenti	16
art. 39	Attività professionali rumorose ed incomodi	17
art. 40	Rilevamento e repressione delle attività rumorose	18
art. 41	Mestieri girovaghi	18
art. 42	Trasporto di oggetti	18
art. 43	Deposito di cicli, ciclomotori, motocicli, carrozzelle, carriole	19
art. 44	Rovino di pareti ed accessori di fabbricati	19
art. 45	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	19
art. 46	Protezione in occasione di lavori	19
art. 47	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	20
art. 48	Apertura di botole e chiusini	20
art. 49	Pitture e verniciature fresche	20
art. 50	Esposizioni	20
art. 51	Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	20
art. 52	Carichi sospesi	21
art. 53	Recinzioni	21
art. 54	Uso e manomissione di segnaletica	21
art. 55	Detenzione e deposito di materie infiammabili	21
art. 56	Impianti - Contatori e bombole del gas	21
art. 57	Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza	22
art. 58	Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni	22
art. 59	Obblighi in caso di incendio	22
art. 60	Accensione razzi e fuochi	23
art. 61	Uso delle risorse idriche	23
art. 62	Divieto d'uso delle risorse idriche	23

TITOLO IV°

Commercio su aree private e su aree pubbliche - Esercizi Pubblici - Insediamenti produttivi.

art. 63	Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita	23
art. 64	Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso	24
art. 65	Contegno degli esercenti il commercio	24
art. 66	Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive	24
art. 67	Prezzi	25
art. 68	Commercio in forma itinerante	25
art. 69	Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori	26

TITOLO V°

Procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

art. 70	Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni	26
art. 71	Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	27
art. 72	Determinazione sanzioni fisse per infrazioni al presente Regolamento	27
art. 73	Persistenza della violazione	31
art. 74	Ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione danni	31

TITOLO VI°

Disposizioni finali.

art. 75	Norme transitorie e finali ed abrogazione di norme precedenti	32
art. 76	Entrata in vigore	32

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il Regolamento della Polizia Urbana disciplina, in accordo con la vigente legislazione e le previsioni dello Statuto Comunale e degli altri regolamenti comunali, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Il Regolamento di Polizia Urbana ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio Comunale e detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - ✓ Sicurezza e qualità del vivere comune;
 - ✓ Occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ✓ Attività commerciali e spettacoli;
 - ✓ Protezione e tutela degli animali;
 - ✓ Uso e manutenzione di siepi e verde pubblico e privato.
3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
4. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini: permesso di costruire, licenza, concessione od autorizzazione, e considerati sinonimi i termini: benessere, permesso o nullaosta.
5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
6. Gli atti di cui al commi precedenti costituiscono titolo di Polizia Urbana.

art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana.

1. Il Sindaco impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di Polizia Urbana.
2. Sono fatte salve le competenze dei dirigenti, dei responsabili degli uffici o dei servizi, attribuite dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegate dal Sindaco.
3. I controlli di Polizia Urbana vengono effettuati dagli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale (Municipale), nonché dagli altri funzionari od agenti che, nei limiti del servizio cui sono destinati, abbiano, a norma di Legge o di Regolamento, l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale e di accertare determinati fatti.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della L. 24.11.1981 n° 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività private subordinate ad autorizzazione, concessione, permesso di costruire, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia di inizio attività, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti o dall'Autorità.

5. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

art 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni.

Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento, devono essere indirizzati al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

I titoli vengono rilasciati, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale di disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti, con atto scritto, dagli uffici competenti per materia, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- personalmente al titolare, o al legale rappresentante, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- previo pagamento di tasse e/o canoni eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- senza pregiudizio di diritti di terzi;
- con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del permesso per costruire, dell'autorizzazione o concessione data;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge e di tutte le condizioni prescritte;
- con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo é subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

Il rilascio o la validità di taluni titoli potrà essere subordinato a:

- una adeguata garanzia fideiussoria e/o di responsabilità civile;
- collaudi statici o a relazioni tecniche ai fini dell'accertamento della sicurezza e dell'idoneità che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'Albo, all'uopo incaricati e a cura e spese del richiedente.

- 4 Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi possono essere indicati i limiti e le condizioni da osservare .

art. 4

Esposizione e validità dei titoli.

1. I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi devono comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
4. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli.

1. Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente.
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio;
2. Si intende decaduto il titolo:
 - quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto é stato rilasciato;
 - quando senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
4. Gli atti relativi ai titoli sospesi sono depositati negli uffici municipali competenti, per tutto il periodo della sospensione.

art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni ai disposti regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentali, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II°

PULIZIA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

art. 7

Disposizioni generali.

1. I fabbricati, i manufatti, i tratti di marciapiedi prospicienti le proprietà, e le aree visibili dall'area pubblica, devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento, anche se dipendente da incuria.
2. E' fatto obbligo, a chiunque esegue scavi o qualsiasi altra attività su area privata o pubblica, di non apportare o spargere fango, detriti o altro materiale anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti dalle aree stesse.
3. Ai trasgressori di cui ai commi precedenti, oltre alla sanzione pecuniaria, é fatto obbligo di provvedere al ripristino, alla pulizia e al decoro del luogo.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato abbandonare, gettare, spandere, scaricare, immettere, lasciare cadere, deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche a qualunque scopo destinate come pure nei corsi e specchi d'acqua o sulle sponde dei medesimi, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico. Sono fatte salve le attività previste dal regolamento comunale e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento d'igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e regolamenti generali per le altre tipologie di rifiuti.
5. In particolare é fatto divieto di gettare carte, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, o comunque sporcare il suolo, spazi e cose pubbliche.
6. E' altresì vietato introdurre nei cestini e nei contenitori materiale acceso o incandescente.

art. 8

Occupazione suolo Pubblico. Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e/o temporanee, e sono disciplinate dal Regolamento COSAP attualmente in vigore.
2. Le occupazioni del suolo pubblico per propaganda politica, dovranno essere trasmesse al Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.
3. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, il richiedente dovrà unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti. Le relative istanze dovranno essere trasmesse al Sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.
4. Per le manifestazioni che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno dieci giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.
5. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e

sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

6. La concessione per occupazione di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alla durata dell'occupazione.
7. E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, e a quanti altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere, dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
8. E' fatto obbligo agli espositori e a chiunque partecipi a qualsiasi titolo al mercato settimanale, sagre, festività e simili, di depositare i rifiuti/scarti prodotti qualora non vi sia la presenza di un numero adeguato di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, nei pressi dei contenitori stessi.
9. In occasione delle Sagre, feste paesane, manifestazioni sportive, politiche, culturali, religiose, sindacali, del tempo libero o assistenziali, i rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchi chiusi e depositati negli appositi contenitori forniti per l'occasione rispettando la differenziazione dei r.s.u., in modo tale che gli stessi non siano soggetti ad essere dispersi sul suolo pubblico, nonché, dovrà essere ripulita la sede stradale. Vi è altresì obbligo di rimuovere i manifesti pubblicitari connessi alla manifestazione entro i 7 giorni dalla sua conclusione con divieto di abbandono dei medesimi nelle aree circostanti.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche e private, i proprietari o amministratori o conduttori di immobili sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti nonché il marciapiede prospiciente il loro immobile, ed hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli avventori, anche all'esterno del locale, un conveniente numero di idonei porta rifiuti.

art. 9

Antenne e parabole satellitari

1. L'installazione di parabole satellitari e/o apparecchi di varia natura, , per la ricezione radio-Tv, dovrà essere centralizzata, nel caso di pluriutenze e anche se singoli posta in maniera tale da arrecare il minor impatto visivo/percettivo alle facciate degli edifici, è quindi vietata l'installazione della stesse sui balconi e terrazze prospicienti la pubblica via..
2. Fermo restando quanto sopra, nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di una unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'antenna centralizzata, sia essa terrestre, satellitare o parabolica. Per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. L'autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
6. Le reti tecnologiche vanno preferibilmente incassate nei muri dei fabbricati.

art. 10

Estirpazione delle erbe e cura delle siepi, piante e fossati.

1. E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, fabbricati urbani, rurali o agricoli, lotti di terreno edificati e ineditati, adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, di provvedere alla periodica pulizia, falcio delle erbacce, taglio degli arbusti spontanei, potatura di siepi e alberi, al fine di evitare l'accumulo di materiali, rifiuti, e/o la presenza di topi, ratti, insetti e altri animali nocivi per la salute pubblica.
2. I proprietari di terreni confinanti con fossati e/o sui quali insistono fossati, devono periodicamente eseguire: la pulizia del tratto del tubo dove insiste il passo carraio per accedere alla proprietà; il falcio dell'erba sul ciglio e nel fossato; il taglio dei rami e la pulizia del fondo al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
3. I proprietari di alberi, piante, siepi e arbusti confinanti con aree pubbliche o ad uso pubblico sono obbligati a ripulire tempestivamente il suolo pubblico da rami da essi caduti, nonché alla potatura delle alberature, siepi e delle ramaglie che si protendono oltre il limite della proprietà verso strade, marciapiedi, viali, aree pubbliche.
I legittimi proprietari di cui ai punti 1,2 e 3 si ritengono inoltre responsabili di qualsiasi danno arrecato a persone e cose per l'inosservanza al presente articolo.
4. In caso di comportamenti omissivi da parte del privato, previa formale diffida ad adempiere, l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di emettere un'Ordinanza in cui fattasi carico delle spese di manutenzione, si avvale del diritto di rivalsa delle medesime nei confronti dell'interessato inadempiente.

art. 11

Atti contrari al decoro e alla decenza.

1. In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.
2. Con apposito provvedimento del Sindaco o di altra autorità competente, può essere vietato altresì il nuoto ed il bagno nei corsi d'acqua prospicienti aree pubbliche.

art. 12

Manutenzione degli edifici.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari od i locatari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere in buono stato di conservazione. Qualora le fronti siano ancora in buon stato i proprietari sono obbligati a mantenere in buono stato anche gli elementi accessori e complementari quali: le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Nei centri storici, qualora si renda necessario per grave stato di abbandono e/o degrado dei predetti edifici il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti Uffici tecnici Comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi Uffici.
3. I soggetti di cui al comma primo devono altresì garantire una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico, hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'intonaco.
4. I soggetti di cui al comma primo devono, inoltre, provvedere alla pulizia dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

5. I proprietari di immobili, pericolanti e/o fatiscenti, hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura della forometria, in modo tale da impedire l'accesso di chicchessia agli immobili stessi.
6. I proprietari di immobili disabitati, inutilizzati, occupati e non, hanno l'obbligo di provvedere/mantenere alla numerazione civica secondo quanto stabilito dal D.P.R. 223/1989, i conduttori degli stessi devono accertarsi che prima di risiedere su un qualsiasi fabbricato o porzione dello stesso, vi sia affisso il numero civico e che lo stesso sia visibile dalla pubblica via. L'obbligo della numerazione si estende anche esternamente e internamente ai fabbricati per gli accessi che si immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili, I Fabbricati con diversi interni devono consentire il recapito della posta per il portalettere, e ogni civico deve avere la propria postale con il nome di appartenenza.

art. 13

Deturpamento di edifici pubblici e privati.

1. Senza pregiudizio per le sanzioni penali, é proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, gli arbusti e qualsiasi altro manufatto.
2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, con apposita ordinanza, si potrà disporre l'immediata eliminazione dei deturpamenti.
3. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal codice civile e dalla Legge vigente, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici prospicienti la pubblica via o su portici di pubblico passaggio, spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.

art. 14

Distribuzione della pubblicità.

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, é vietato lasciar cadere anche da veicoli compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche, salvo specifica autorizzazione.
2. La distribuzione del materiale sopradetto, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo pubblico e senza causare disturbo alle persone.

art. 15

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibito in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, eccetto nei casi consentiti dalla legge, la lavatura dei veicoli e simili.
2. E' vietato, dalle proprietà private, far defluire sulla pubblica via qualsiasi tipo di acqua ed in particolare quella derivante dal lavaggio di veicoli o simili.
3. Sono altresì vietate in luoghi pubblici le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

art. 16

Lavature ed esposizione di biancheria e panni.

1. E' vietato altresì distendere o appendere panni e biancheria alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via nelle aree urbane e nei centri storici, quando questi sono suscettibili di recare gocciolamenti molesti su aree di pubblico passaggio.
2. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

art. 17

Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, nonché dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

art. 18

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni.

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti ai negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Con apposita ordinanza potrà essere stabilito in quali luoghi ed orari tali operazioni siano vietate.

art. 19

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione delle acque piovane sul suolo pubblico o privato.

Art. 20

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani.

1. I rifiuti solidi urbani, compresi quelli voluminosi od ingombranti, devono essere conferiti obbligatoriamente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.
2. E' vietato abbandonare rifiuti negli spazi pubblici quali strade, nelle piazze negli argini o nei corsi d'acqua, nonché depositarli fuori dagli appositi contenitori.
3. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei medesimi, di proprietà degli utenti, e secondo le modalità impartite dalla ditta gestrice del

servizio;

4. Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale di conferimento, raccolta e smaltimento, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo e/o fuori degli orari consentiti.

art. 21

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti.

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e con i criteri, le modalità e gli orari stabiliti con ordinanza o dal Regolamento Comunale di igiene e sanità.
2. Devono essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato, Il letame o lo stallatico cosparso sui terreni agricoli adiacenti alle abitazioni deve essere prontamente interrato.
3. I veicoli carichi di materiali di facile dispersione, concime, o di materie luride, devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedire la dispersione sul suolo e nell'aria. Il carico dovrà essere coperto di stame o altro materiale adatto per diminuire le moleste esalazioni.
4. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni del Regolamento Comunale di igiene e sanità.

art. 22

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio.

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
3. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non deve in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

art. 23

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. Ferme restando le norme previste in materia, è vietato eseguire, senza autorizzazione, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, possono essere effettuati nei luoghi eventualmente all'uopo destinati o autorizzati dall'Autorità comunale.
3. Senza autorizzazione del Comune é vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.
4. Può essere ordinata la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, del materiale scaricato o depositato abusivamente ovvero per un tempo superiore a quello consentito.
5. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, devono provvedere alla

rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

art. 24

Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri.

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia alla salute.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbono compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente igienico sanitario.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possa derivare molestia/disagio al vicinato o a luoghi di pubblico transito. E' consentito dare fuoco nei campi alle stoppie insecchite, in tutto il periodo dell'anno, ad una distanza non inferiore di cinquanta metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile, e sotto costante sorveglianza. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 59 ultimo comma del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773.

art. 25

Altri atti vietati.

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- c) lasciare vagare o abbandonare gli animali;
- d) recar danno agli impianti della pubblica illuminazione, e ai contenitori di rifiuti;
- e) scrivere, applicare etichette o adesivi sulla segnaletica stradale;
- f) calpestare le aiuole e manomettere piante o comunque danneggiarle;
- g) parcheggiare veicoli sulle aree destinate a verde pubblico;
- h) sedersi o sdraiarsi per terra, sui marciapiedi, sotto i portici o sui parapetti dei ponti, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo la soglia degli ingressi;
- i) arrampicarsi sui pali della segnaletica stradale, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- j) salire in piedi sulle panchine e sporcare i sedili e gli schienali delle stesse;
- k) sporcare ed imbrattare con scritte le attrezzature e gli arredi urbani;
- l) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- m) imbrattare o danneggiare monumenti, strade, piazze, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
- n) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 12, o altro limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco o del Responsabile dell'Ufficio competente;
- o) eseguire qualsiasi gioco, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni, salvo le manifestazioni autorizzate;

p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare.

Qualsiasi forma pubblicitaria dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione e/o dalla ditta Gestore della pubblicità stessa.

Art. 25/bis

Accattonaggio ed elemosina

1. L'accattonaggio molesto è vietato su tutto il territorio Comunale.
2. E' vietata la richiesta di elemosina su tutto il territorio Comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Per le violazioni di cui ai punti 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta Legge.

art. 26

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti.

1. E' vietato in tutto il territorio comunale alloggiare o pernottare in caravan, con tende o carri abitazione in genere, se non autorizzati, eccetto i pescatori e /o turisti.
2. Potrà essere vietata comunque la sosta anche temporanea, per alloggio, pernottamento o per attendere ad altre necessità abitative, con veicoli di cui al comma precedente, in determinate località o vie del Comune.
3. Potrà altresì essere vietato o limitato il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private, per motivi d'igiene, di ordine o di decoro dell'ambiente.
4. La sosta delle carovane potrà essere consentita in occasione di sagre paesane o di manifestazioni culturali, ma solo per il periodo la località e gli spazi prestabiliti, autorizzati dall'Ufficio competente al rilascio dell'occupazione del suolo pubblico.
5. Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco può ordinare lo sgombero, anche immediato, dell'area occupata.
6. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della Forza Pubblica.

TITOLO III°

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

art. 27

Disposizioni di carattere generale.

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico é vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle

persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui. E' altresì vietato l'uso degli argini e delle relative pertinenze: per fare motocross con motocicli e ciclomotori, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione per l'area denominata "Parco Sarmazza".

art. 28

Cortei, cerimonie, riunioni ed altre manifestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o altre manifestazioni, deve darne avviso al Comune almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni culturali e/o religiose che comportino il rilascio di titoli autorizzativi o provvedimenti relativi alla viabilità in genere, le relative istanze al Sindaco dovranno essere trasmesse almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

art. 29

Custodia e detenzione di cani o di altri animali.

(Dgr 272 del 6 FEB. 2007)

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. E' fatto obbligo denunciare al Servizio Veterinario della ASL, che gestisce l'Anagrafe Canina, la nascita di cuccioli di cane entro trenta giorni di vita dei medesimi. Entro i tre mesi dalla iscrizione all'Anagrafe Canina tutti i cani devono essere identificati mediante l'applicazione di microchip, ai sensi della normativa vigente. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro quindici giorni dall'evento al Servizio Veterinario della ASL. Il Cambio di residenza del proprietario, la cessione definitiva e la morte di un cane e la cessione ad altra persona devono essere segnalati entro 15 giorni al servizio veterinario della ASL.
3. all'interno delle abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati, il numero di cani che si possono detenere deve essere non superiore a 3 e di gatti non superiore a 6, applicando in senso restrittivo e in deroga quanto disposto dall'art. 10 delle disposizioni del Dgr. 272/2007, la presenza di cani superiore a 3 e di gatti superiore a 6 è consentito solo per l'allattamento dei cuccioli e comunque non superiore a mesi due. Anche gli altri tipi di animali debbono essere custoditi in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone, o arrecare molestia a occasionali visitatori o chi transiti sulla pubblica via; il detentore del cane o animale che arreca disturbo, potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni da non disturbare.
4. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove trovansi dei cani, a cura dei proprietari deve essere esposto ben visibile il cartello "Attenti al cane".
5. E' vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.
6. E' vietato trasportare o condurre animali affetti da malattie in modo da causare agli stessi sofferenze inutili, a meno che il trasporto non si renda necessario per condurre l'animale presso una struttura di cura.

art. 30

(Dgr 272 del 6 FEB. 2007)

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. E' vietato, con cani o altri animali, accedere negli edifici pubblici, nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
2. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma precedente i non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, tutti i cani devono essere tenuti con idoneo guinzaglio.
4. I cani di media e grossa taglia o che dimostrino aggressività devono essere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli e devono altresì essere muniti di museruola quando si trovino in spazi pubblici ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali.
5. Nelle aree private in cui non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone, qualora siano mantenuti alla catena, questa deve essere costruita in modo da avere una lunghezza sufficiente a garantire all'animale un'adeguata libertà di movimento in relazione alla taglia ed altre caratteristiche di razza e da non causare all'animale lesioni o sofferenze inutili. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola, quando l'accesso a detti luoghi sia adeguatamente recintato e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnano il gregge e i cani delle forze di polizia e di pubblico soccorso.
7. Chiunque conduce, in area pubblica o aperta al pubblico, cani od altri animali, deve essere munito di apposito Kit al fine di provvedere alla immediata pulizia qualora , qualora gli stessi insudicino con escrementi. Dall'obbligo sono esclusi i non vedenti, i disabili e le forze di polizia e di pubblico soccorso.

art. 31

(Dgr 272 del 6 FEB. 2007)

Cattura dei cani e di altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico devono essere catturati dal personale a ciò preposto e consegnati ad un canile autorizzato che provvede al loro mantenimento, come previsto dalla normativa in materia di prevenzione del randagismo.
2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
3. Qualora il cane vagante risultasse di proprietà privata, il proprietario verrà sanzionato nella misura prevista dalla normativa vigente per la mancata custodia dell'animale.
4. I gatti che vivono in libertà sono protetti, E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i gatti curati e sterilizzati saranno reintrodotti nel loro ambiente.

art. 32

Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie, ai sensi della normativa vigente (C. P. art. 672).
2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità.

art. 32bis

(Dgr 272 del 6 FEB. 2007)

Detenzione e macellazione di animali a domicilio.

1. La detenzione, il numero dei capi consentiti e le operazioni di macellazione a domicilio da parte di privati, di animali o volatili da cortile e conigli per consumo familiare devono rispettare le normative contenute nelle disposizioni del Dgr. 272/2007 e comunque essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali sofferenze inutili.

art. 33

Rumori nelle abitazioni o in altri locali.

1. Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi di uso domestico o sonori, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato, e comunque entro i limiti previsti dalla Legge (L. 26.10.1995 art. 447) in materia di emissione sonora.
2. L'utilizzo di macchinari nell'esecuzione di lavori in forma non professionale, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

art. 34

Segnalazioni sonore, sirene, campane ed inquinamento luminoso.

1. Sono vietati gli abusi di emissioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali l'uso delle sirene é consentito dalle ore 6,00 alle ore 22,00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.
3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
4. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dai commi 1,2 e 3, a condizione che venga fatta richiesta e comunque siano rispettate le norme previste dalle leggi vigenti in materia di emissioni sonore.
5. Oltre a quanto stabilito nel Nuovo Codice della Strada e nel regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose ed infissi in genere, visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colorazione o ubicazione possano, a giudizio del Comune, ingenerare confusione con i segnali stradali, ovvero rendere difficile la comprensione, nonché creare distrazioni con sorgenti luminose che producano fastidio e/o abbagliamento.

art. 35

Dispositivi sonori di allarme.

1. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere conformi alle disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di m. 250 (duecentocinquanta), deve essere ad intermittenza e cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio. In ogni caso le emissioni non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
 - congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante, visibile dall'esterno e

collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Tale luce non dovrà essere di colore blu, al fine di evitare confusioni con i lampeggianti dei veicoli di soccorso e di polizia.

- i segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o di polizia.

art. 36

Attività rumorose e importune vietate.

1. Sono vietate:
 - le grida e gli schiamazzi dei venditori di merci in genere in grado di recare disturbo;
 - il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori;
 - è altresì vietato importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, di servizi o di richieste di contributi di denaro.
2. La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita negli orari stabiliti dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.
3. La pubblicità fonica nell'ambito del centro abitato è consentita nel periodo:
 - invernale dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
 - estivo dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00
4. In concomitanza delle consultazioni elettorali e referendarie, la pubblicità fonica è consentita dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.00, e secondo le prescrizioni impartite dalla Legge Elettorale e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme in vigore.
6. Per le attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere disposte prescrizioni con apposita ordinanza.

art. 37

Inquinamento acustico esercizi pubblici e spettacoli

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale da giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge, dall'Ordinanza del Sindaco o dai Regolamenti Comunali.
2. qualora ritenuto necessario il Comune per ragioni di interesse pubblico, potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla normativa vigente, anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti, pizzerie, discoteche e assimilati) già in attività.
3. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

4. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora vengano superati i limiti di Legge, richiedere una deroga al Settore Ambiente - Polizia Locale del Comune, da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

5. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 38

Impianti di condizionamento e di riscaldamento al servizio di edifici esistenti

1. Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento al servizio di edifici esistenti devono essere eseguiti secondo le regole della buona tecnica, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. In casi di accertata necessità e tenuto conto del pubblico interesse, potranno essere disposte prescrizioni e limitazioni di orario di accensione dei suddetti impianti con apposita ordinanza.

art. 39

Attività professionali rumorose ed incomode.

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi in forma professionale, al di fuori delle Zone Artigianali – Industriali, come pure l'uso di macchine, apparecchiature e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell'abitato, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica ed è consentito, a seconda della stagione:

INVERNALE nel periodo dal 1° ottobre al 30 Aprile; dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00;

ESTIVA nel periodo dal 1° Maggio al 30 settembre; dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 22,00.

2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'Industria e all'Artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. In casi di accertata necessità, e tenuto conto del pubblico interesse, potranno essere concesse deroghe, ponendo eventuali condizioni, o limitato ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

art. 40

Rilevamento e repressione delle attività rumorose.

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati, a cura degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici degli enti preposti o ditte private in grado di produrre perizia fonometrica.
2. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, allorché il livello sonoro superi i limiti di tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del

disturbo o ad attenuarla.

art. 41

Mestieri girovaghi.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, l'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali e nelle aree riservate a parcheggio, non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale o veicolare.

art. 42

Trasporto di oggetti.

- 1 Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione delle opportune cautele.
- 2 Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.
- 3 Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

art. 43

Deposito di veicoli e oggetti.

E' vietata la sosta o il deposito di veicoli, carrozzelle, carriole, carrelli oggetti e strutture ingombranti, sotto i portici, nei sottopassaggi e sui marciapiedi, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. I veicoli e le strutture non posizionati correttamente, potranno essere fatti rimuovere dagli Agenti incaricati alla vigilanza.

art. 44

Rovina di pareti od accessori di fabbricati.

- 1 Oltre a quanto previsto nel titolo II° del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono

stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o di caduta di oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestualmente avviso all'Autorità comunale.

art. 45

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati.

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irrorazione dei fiori, delle piante e dei giardini, devono essere fatte in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

art. 46

Protezione in occasione di lavori.

I marmisti, muratori, lattonieri, decoratori, pittori, gli scalpellini e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle immediate vicinanze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o altro possano cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico, e che i lavori siano causa di danno o molestia per i passanti.

art. 47

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od altro.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

art. 48

Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti su area pubblica o aperta al pubblico senza averlo concordato con gli uffici Comunali competenti, tranne che per la pulizia degli stessi, in caso di eventi meteorologici che impediscano il regolare deflusso delle acque.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con

l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

art. 49

Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

art. 50

Esposizioni.

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, potranno essere vietate o subordinate a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità, ovvero possano costituire offesa alla morale o al buon costume.

art. 51

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento.

1. Il posizionamento (comprensivo delle fasi di installazione e smontaggio) di tralicci, di pali di sostegno, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente, o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

art. 52

Carichi sospesi.

1. Le manovre con carichi sospesi di gru edilizie sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

art. 53

Recinzioni.

1. Salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono esser prive di sporgenze acuminatae o

taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2.50.

2. Quanto sopra non si applica per eventuali immobili militari ed assimilati.

art. 54

Uso e manomissione di segnaletica.

E' vietato alle persone non autorizzate, usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale od imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

art. 55

Detenzione e deposito di materie infiammabili.

1. Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi, é vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe, e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili/esplosive, in quantità superiore a quella d'uso corrente ai fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.
2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi, anche in luoghi privati.

art. 56

Impianti - Contatori e bombole del gas

1. Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, devono essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi.
2. Salvo diverse disposizioni di leggi o regolamenti speciali in materia, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scala.

art. 57

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza.

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, amministratori di condomini, medici, specialisti, responsabili di strutture sanitarie, ecc., sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa indicante il recapito e il numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi anche solo temporaneamente.
2. Con ordinanza, potrà essere reso obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

art. 58

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni.

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, é vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto con il pubblico prodotti esplosivi e gas, al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplodenti;
- c) far uso od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro immediate vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

art. 59

Obblighi in caso di incendio.

In caso di incendio:

- a) i presenti, su richiesta e con la direzione dei Vigili del Fuoco, devono prestare la propria opera, compatibilmente alle loro forze e condizioni, per concorrere nell'estinzione;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi allorché gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera spegnimento, salvo il risarcimento dei danni ;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

art. 60

Accensione razzi e fuochi.

1. E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, osservate le prescrizioni delle norme di Pubblica Sicurezza, tanto di giorno che di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò, fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.
2. Ramaglie, potature e altro materiale vegetale secco, non umido o fradicio, risultante dalle lavorazioni agricole, possono essere bruciati in luoghi aperti, alla distanza di almeno cinquanta metri dai fabbricati e sotto costante vigilanza, avendo cura che le dimensioni del fuoco siano tali da poterne controllare l'evoluzione e provvedere ad un eventuale tempestivo spegnimento e tenendo in considerazione delle condizioni

atmosferiche presenti al momento dell'accensione al fine di non arrecare fastidi alla popolazione limitrofa.

3. E' vietato bruciare plastica, mobili verniciati e/o legni trattati, o altro rifiuto urbano o speciale, come classificato dal D. L.vo n. 152/2006 e successive m. e i.

art. 61

Uso delle risorse idriche.

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, potrà essere vietato o disciplinato l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

art. 62

Divieto dell'uso delle risorse idriche

E' vietato attingere acqua dagli scoli consorziali, dai fossati e dai corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

TITOLO IV°

COMMERCIO SU AREE PRIVATE E SU AREE PUBBLICHE - ESERCIZI PUBBLICI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

art. 63

Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita.

- 1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso, e quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
- 2 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.
- 3 Le tende in genere, interne o esterne, devono esser tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

art. 64

Limiti per il commercio su aree pubbliche senza posto fisso.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è disciplinato dalla normativa statale, regionale e dal piano del commercio su aree pubbliche adottato dall'ente Locale.
2. Il Commercio in forma itinerante può essere vietato o limitato, per motivi di Polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nelle strade ed aree individuate con apposito provvedimento;
3. Salvo quanto previsto dalle leggi sanitarie e dal vigente regolamento d'Igiene e Sanità, è

vietato esporre fuori dagli esercizi, parti di bestie macellate.

art. 65

Contegno degli esercenti il commercio.

1. Gli esercenti il commercio, nonché i loro dipendenti a contatto con il pubblico, sono tenuti a comportarsi correttamente con le persone con le quali entrino in rapporto per motivi commerciali.
2. E' vietato agli esercenti il commercio gridare od usare amplificatori, oltre la normale tollerabilità per reclamizzare le proprie merci, e per altri motivi. E' altresì vietato attirare clienti in modo petulante o con giochi o scommesse.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, cuffie, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri, non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.
4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.
5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, i trasgressori potranno essere sospesi dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di sette giorni.

art. 66

Prescrizioni per l'insediamento di attività produttive.

- 1 I titolari o legali rappresentanti degli stabilimenti industriali o artigianali, che producano in modo o per motivo qualsiasi rumori o vibrazioni, odori, fumi, polveri, scarichi liquidi o gassosi, che possano essere molesti per il vicinato o provocare inquinamenti o disturbi di qualsiasi genere, devono adottare tutte le necessarie speciali cautele, anche derivate dall'eventuale introduzione di nuovi metodi o nuove tecnologie, atte ad eliminare o ridurre a livelli di legge o accettabili, e comunque non dannosi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, e le forme di inquinamento suindicate.
- 2 In caso di mancanza delle condizioni necessarie, il Sindaco e/o il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, sentiti gli organi tecnici preposti, potrà vietare l'attività o subordinarla alle cautele preposte dagli organi tecnici, o sospendere l'attività fino a quando saranno ripristinate le condizioni necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge in caso di emissione di fattori esterni di disturbo, molestia, danno.
- 3 L'interessato é obbligato a rispondere o compilare entro il termine assegnatogli, alle richieste ed ai questionari degli organi competenti.

art. 67

Prezzi

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo del comma 2.
4. Restano salve altre e più precise disposizioni normative.

art. 68

Commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante è consentito a coloro che sono in possesso del necessario titolo autorizzativo nel rispetto del regolamento del commercio su aree pubbliche e delle seguenti prescrizioni:
 - a. Limitazione oraria alla fascia inclusa tra le ore 07.00 alle 22.00. La fascia serale è consentita in concomitanza di manifestazioni paesane o per motivate ragioni di vitalizzazione urbana;
 - b. Per la tutela dell'igiene l'occupazione deve avvenire sulle aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polveri o odori molesti;
 - c. Per evitare problemi alla circolazione veicolare è vietato esercitare l'attività in aree nelle quali sono presenti evidenti problemi di viabilità o nelle aree interdette alla sosta;
 - d. Per non pregiudicare la quiete e il rispetto ai luoghi le occupazioni sono vietate ad una distanza inferiore di metri 150 da ospedali, luoghi di cura e di culto, cimiteri e non potranno interessare parchi e giardini salvo che in occasione di manifestazioni e previa autorizzazione dei competenti uffici;
 - e. Non è consentita l'occupazione di aree interne ai mercati e non individuate come posteggi;
 - f. L'occupazione è consentita per il massimo di due ore, trascorse le quali i veicoli e le strutture di vendita devono essere spostate e posizionate a non meno di 250 metri, con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. Il Responsabile dell'Ufficio competente potrà comunque, con apposita ordinanza, interdire l'attività in zone individuate in occasione di particolari eventi.

art. 69

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì le disposizioni della normativa vigente.

TITOLO V°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

art. 70

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni.

1. Per la definizione, l'accertamento, la contestazione, la notificazione delle trasgressioni di cui al presente Regolamento, si osservano, le disposizioni previste dal vigente *Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai Regolamenti e alle ordinanze comunali*, o, in mancanza dalle vigenti Leggi Nazionali.

art. 71

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotta all'art. 16 della L. 3/2003, (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 (venticinque/00) ad Euro 500.00 (cinquecento/00).
2. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti editali indicati nella tabella

allegata in calce.

3. Non è data possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore;
4. E' consentito, con Ordinanza –ingiunzione, di cui all'art. 18 della L. 689/71, l'applicazione del minimo editale della sanzione.

art. 72

Determinazione sanzioni fisse per le infrazioni al presente Regolamento.

Quando le violazioni al presente Regolamento non costituiscono reato, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

La Giunta Comunale può periodicamente rivedere e aggiornare gli importi delle tabelle sotto riportate.

Articolo	Descrizione	Comma	Sanzioni Amministrative	
			Minimo €	Massimo €
4	Esposizione e validità dei titoli	1	50,00	300,00
4	Esposizione e validità dei titoli	2	50,00	300,00
Articolo	Descrizione	Comma	Minimo €	Massimo €
7	Disposizioni generali	1 e 2	100,00	600,00
7	“	4	100,00	600,00
7	“	5 e 6	50,00	300,00
8	Occ. Suolo Pubblico ecc	7-8-9 e10	150,00	900,00
9	Antenne	1 e 2	50,00	300,00
9	“	3	50,00	300,00
9	“	5	50,00	300,00
10	Est. erbe e cura delle siepi, piante	1 e 2	150,00	900,00
10	“	3	50,00	300,00
11	Atti contrari al decoro e alla decenza	1	50,00	300,00
12	Manutenzione degli edifici	1 e 2	150,00	300,00
12	“	3	100,00	300,00
12	“	4	50,00	300,00
12	“	5 e 6	150,00	900,00
13	Deturpamento di edifici pubblici e privati	1 e 2	50,00	300,00
14	Distribuzione della pubblicità	1 e 2	150,00	900,00
15	Divieto di lav. ecc. su aree pubbliche	1 e 2	50,00	300,00
16	Lav. ed esposizione di biancheria e panni	1 e 2	25,00	250,00
17	Battitura di panni e tappeti	1	25,00	250,00
18	Pul. di anditi, negozi, esercizi e abitazioni	1	25,00	250,00
19	Manut. ed uso degli scarichi pub. e privati	1 e 2	50,00	300,00
20	Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	2	50,00	300,00
20	“	3 e 4	25,00	250,00

Articolo	Descrizione	Comma	Minimo €	Massimo €
21	Tras. di letame, mat. di esp. e cose mal.ti	1	50,00	300,00
21	“	2	150,00	900,00
21	“	3	50,00	300,00
22	Sgombero della neve e di ghiaccio	1	25,00	250,00
22	“	2 e 3	50,00	300,00
23	Scarico di residui di costruzioni	1 e 3	50,00	300,00
23	“	4	25,00	250,00
24	Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri	1 e 2	150,00	900,00
24	“	3	50,00	300,00
25	Altri atti vietati	a	25,00	250,00
25	“	b	150,00	900,00
25	“	c	50,00	300,00
25	“	d	25,00	250,00
25	“	e	150,00	900,00
25	“	f	150,00	900,00
25	“	g	50,00	300,00
25	“	h	50,00	300,00
25	“	i	25,00	250,00
25	“	j	25,00	250,00
25	“	k	25,00	250,00
25	“	l	50,00	300,00
25	“	m	50,00	300,00
25	“	n	50,00	300,00
25	“	O e P	25,00	250,00
25/bis	“	1 e 2	25,00	250,00
26	Caravan ecc. ed accampamenti	1	50,00	300,00
27	Disposizioni di carattere generale		50,00	300,00
28	Cortei, cerimonie, riunioni ed altre manif.ni	1	50,00	300,00
29	Custodia e det.ne di cani o di altri animali	1 e 3	50,00	300,00
29	“	4	25,00	250,00
29	“	5 e 6	50,00	300,00
30	Circ.ne dei cani in L. pub.o aperti al pub	1 e 3	25,00	250,00
30	“	4	50,00	300,00
30	“	7	25,00	250,00
31	Cattura dei cani e di altri animali	2 e 4	50,00	300,00

Articolo	Descrizione	Comma	Minimo €	Massimo €
32	Circolazione e trasp. di animali pericolosi	1 e 2	50,00	300,00
32 ^{bis}	Det.ne macellazione di animali a domicilio	1	50,00	300,00
33	Rumori nelle abitazioni o in altri locali	1 e 2	50,00	300,00
34	Segn. sonore ed inquinamento luminoso	1 e 2	25,00	250,00
34	“	3 e 4	50,00	300,00
35	Dispositivi sonori di allarme	2	50,00	300,00
36	Attività rumorose vietate	1 e 2	50,00	300,00
36	“	3 e 4	50,00	300,00
36	“	5	50,00	300,00
37	Inquin.to acustico esercizi pub. e spett.li	1 e 2	50,00	300,00
37	“	5 e 6	50,00	300,00
38	Imp. di cond. e di risc. al servizio di edifici	1	50,00	300,00
39	Attività proff. Rumorose ed incomode	1	50,00	300,00
41	Mestieri girovaghi		50,00	300,00
42	Trasporto di oggetti	1 – 2 e 3	50,00	300,00
43	Deposito di veicoli e oggetti		25,00	250,00
44	Rovina di pareti od accessori di fabbricati	1	100,00	600,00
44	“	2 e 3	50,00	300,00
45	Coll.to di oggetti e di cose mobili	1	50,00	300,00
45	“	2	25,00	250,00
46	Protezione in occasione di lavori		100,00	600,00
47	Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave	1 e 2	100,00	600,00
48	Apertura di botole e chiusini	1	25,00	250,00
49	Pitture e verniciature fresche		25,00	250,00
50	Esposizioni		50,00	300,00
51	Instal. di tralicci, gru ed altri im. di soll.to	1	150,00	900,00
51	“	2	100,00	600,00
51	“	3	50,00	300,00
52	Carichi sospesi	1	100,00	600,00
53	Recinzioni	1	50,00	300,00
54	Uso e manomissione di segnaletica		100,00	600,00
55	Det.ne deposito di materie infiammabili	1	100,00	600,00
55	“	2	150,00	900,00
56	Impianti - Contatori e bombole del gas	1 e 2	100,00	600,00
58	Altri divieti per la prev.ne di esplosioni	a	100,00	600,00

Articolo	Descrizione	Comma	Minimo €	Massimo €
58	“	b	50,00	300,00
58	“	c	100,00	600,00
58	“	d	50,00	300,00
58	Altri divieti per la prev.ne di esplosioni	e	150,00	900,00
58	“	f	100,00	600,00
59	Obblighi in caso di incendio	a – b e c	50,00	300,00
60	Accensione razzi e fuochi	1	100,00	600,00
60	“	2	50,00	300,00
60	“	3	25,00	250,00
61	Uso delle risorse idriche		50,00	300,00
62	Divieto dell'uso delle risorse idriche		50,00	300,00
63	Cond.ne dei locali e delle attrez. di vendita	1	100,00	600,00
63	“	2	50,00	300,00
63	“	3 e 4	25,00	250,00
64	Limiti per il com. su aree pubbliche	1	50,00	300,00
65	Contegno degli esercenti il commercio	1	50,00	300,00
65	“	2	25,00	250,00
65	“	3	50,00	300,00
65	“	4	25,00	250,00
66	Prescr.ni per l'ins.to di attività produttive	1 e 2	50,00	300,00
67	Prezzi	1	50,00	250,00
67	“	2	50,00	250,00

Ripristino dello stato dei luoghi ed eliminazione danni.

1. Nel caso le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento abbiano arrecato danni al Comune, il Sindaco, o il Responsabile dell'Ufficio competente potrà ordinare al trasgressore o alla persona civilmente responsabile o solidamente obbligata, a propria cura e spese, entro un termine congruo il ripristino o la eliminazione delle conseguenze dannose arrecate.
2. In caso di inosservanza, il Sindaco, o il Responsabile dell'Ufficio competente, può far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese conseguenti al trasgressore.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI

art. 75

Norme transitorie e finali, abrogazione di norme precedenti.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel D. L.vo 267/2000 e nella L. 689/1981 come successivamente modificate ed integrate, e nel vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali.
2. sono abrogate le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle impartite dal presente Regolamento, salvo norme speciali.
3. Una copia del presente Regolamento dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione, altra sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Del presente dovrà sempre essere fatto richiamo.

art. 76

Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto di n° 71 articoli, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore dal _____